

CAPITOLATO SPECIALE
ASSICURAZIONE R.C.A./A.R.D.

Libro Matricola

La presente polizza è stipulata tra

PROVINCIA DI CHIETI
Corso Marrucino, 97
66100 CHIETI
C.F. 80000130692

e

Società assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2011
Alle ore 24.00 del :	31.10.2014

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 del	31.10.2012
---------------------------	-------------------

Il presente capitolato è composto da n. 15 pagine.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BROKER	L'intermediario assicurativo, come definito all'art.109 del D.Lgs. n.209/2005, incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
SOCIETA'	L'Impresa Assicuratrice.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva delle imposte e del contributo per Servizio Sanitario Nazionale.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro
RISARCIMENTO	La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.
COSE	Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
FRANCHIGIA	La parte del danno indennizzabile, espressa con un importo, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
SCOPERTO	La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso.

RIVALSA	Azione esercitata dalla Società, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.
MASSIMALE	Somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.
VALORE COMMERCIALE	Valore del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori di serie; per le autovetture le quotazioni ufficiali, ove disponibili, rilevabili dalle pubblicazioni specializzate ("Quattroruote").
VALORE DI LISTINO	Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compresi accessori di serie e optional, nonché l'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge) oppure il valore indicato sulla fattura di acquisto.
AUTOPROMISCUO	Veicolo adibito al trasporto di persone e cose.

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di legge vigenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive riportate nella presente polizza, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora siano assicurati un rimorchio, un semirimorchio, un carrello trainato, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico", ossia copre la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente o collaboratore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private), l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme

che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt.1892 -1893 -1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato ai terzi, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.

Art. 5 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato dalla Contraente entro i quindici giorni successivi al medesimo; le rate successive devono essere pagate entro quindici giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento.

Art. 6 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio

L'Impresa deve rilasciare al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome o la denominazione della ditta o ragione sociale del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 8 - Denuncia dei sinistri e risarcimento danni

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. n.209/2005, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, telegramma o telefax.

In ogni caso deve essere presentata denuncia del sinistro redatta sul modulo denominato "Constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro" conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n.13 del 6/2/2008.

Tale modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere anche la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro e delle relative conseguenze.

La predetta denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 10 - Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2011 e cessa alle ore 24.00 del 31.10.2014 senza obbligo di disdetta.

Art. 11 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Clausola broker

La gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla AON SpA, in qualità di Broker – ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 art. 109 – incaricato dalla Contraente.

Agli effetti delle condizioni contrattuali della presente polizza, la Società e la Contraente si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker AON SpA – ufficio di Pescara.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In caso di inadempimento a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente contraente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato e/o previsto, valgono le norme del codice civile e di legge in vigore.

Art. 16 - Massimali di garanzia

L'assicurazione RCA è prestata, in base alle condizioni riportate nella Sezione 1 della presente polizza, con un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro, relativamente a ciascun veicolo assicurato; fermo restando che per i danni alle persone e per i danni alle cose vengono destinati importi non inferiori ai massimali minimi stabiliti dall'art. 128 del Lgs. N.209/2005 e modifica apportata al D.Lgs. n:198/2007.

Art. 17 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo anticipato del presente contratto è pari a Euro, così calcolato:

R.C.A. Euro

È utilizzata la tariffa dell'anno alla quale è applicato lo sconto del%

Incendio Euro

Furto/rapina Euro

Eventi Naturali Euro

Eventi Socio-politici Euro

Kasko (forma completa) Euro

Rischi accessori Euro

Il premio anticipato è soggetto a regolazione nei termini di cui all'Art.17.

Art. 18 - Assicurazione in base a libro matricola

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente, per i quali il Contraente abbia un interesse all'assicurazione (es. veicoli in leasing, in comodato gratuito, etc.).

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base alle tariffe pattuite per le diverse garanzie assicurative e applicate al presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Non sono ammesse sospensioni di garanzia né cessioni dell'assicurazione.

Per le inclusioni la garanzia decorre dal giorno e ora indicati negli appositi documenti emessi dalla Società.

Per le esclusioni la garanzia cessa dal giorno e ora indicati negli appositi documenti emessi dalla Società, previa restituzione di certificato, contrassegno ed eventuale Carta verde, relativi al veicolo escluso.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce; in caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN) riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto di regolazione da parte del Contraente.

In caso di dichiarazioni inesatte da parte del Contraente sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconosce comunque la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Art. 19 - Coassicurazione e delega (in presenza di Broker)

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato AON SpA - ufficio di Pescara - e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 20 – Veicoli assicurati

I veicoli assicurati alla stipula della polizza sono quelli riportati nell'elenco allegato alla presente polizza, fermo quanto previsto all'Art.17.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

A) Carico e scarico

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) Ricorso terzi da incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di Euro 260.000,00=

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

C) RC dei trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

D) Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del contraente

L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:

- ✓ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- ✓ nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La garanzia non opera nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che determinano il diritto all'azione di rivalsa.

E) Rinuncia all'azione di rivalsa in caso di guida con patente idonea, ma scaduta

L'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, nel momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni subite dal conducente del veicolo a causa del sinistro.

CONDIZIONI SPECIALI

A) Franchigia fissa e assoluta

Qualora l'assicurazione sia stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata in polizza.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

B) Bonus/Malus

L'assicurazione per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori, è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe, determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

La determinazione delle classi di merito di assegnazione ed il rilascio delle attestazioni di rischio ad ogni scadenza annuale avviene in conformità a quanto previsto dalla Circolare ISVAP n.555/D del 17.05.2005 recante "disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C. Auto e disciplina del Bonus/Malus".

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

C) Maggiorazione del premio per sinistrosità

Per i veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori – veicoli per usi speciali e per trasporti specifici, che sono assicurati con tariffa a premio fisso, se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.

D) Tariffa Fissa

L'assicurazione per autobus e macchine operatrici è stipulata con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

SEZIONE II

ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – Garanzie prestate (per autoveicoli con “valore assicurato” indicato).

a) Incendio ed eventi accidentali

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, inclusi gli impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato - purché ad esso incorporati - in conseguenza di:

- incendio (combustione con sviluppo di fiamma);
- azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e/o nell'impianto di alimentazione;
- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- caduta di aeromobili o loro parti e/o di cose da essi trasportate.

b) Eventi socio-politici / atti vandalici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per ciascun autoveicolo danneggiato.

c) Furto/rapina

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti derivati da furto o rapina, consumati o tentati, dei veicoli assicurati.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso, dei suoi componenti o di oggetti posti al suo interno.

La garanzia è estesa ai danni subiti dal mezzo in conseguenza della circolazione od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di Euro 260,00= per ciascun veicolo.

d) Rottura cristalli

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a cause accidentali o a fatto di terzi.

La Società è surrogata, in base all'art.1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

La garanzia è prestata per ogni sinistro fino a un massimo di Euro 500,00= per ciascun veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati sul singolo veicolo.

La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione degli stessi.

e) Eventi naturali

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati in polizza, in conseguenza di grandine, neve, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 260,00= per ciascun veicolo danneggiato.

Art. 2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto di energia nucleare o radioattività;
- b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dei propri dipendenti o delle persone incaricate della guida, della riparazione e della custodia del veicolo assicurato;
- d) causati da fenomeno elettrico non seguito da incendio;

Art. 3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché di tutti i Paesi per i quali sia operante l'assicurazione per la Responsabilità civile da circolazione.

Art. 4 - Valore assicurato e adeguamento

Il valore assicurato dei veicoli deve corrispondere al valore commerciale degli stessi, comprensivo del valore commerciale di eventuali accessori e optional stabilmente installati.

Limitatamente alle autovetture che non hanno superato sei mesi dalla data di prima immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico, il valore assicurato deve corrispondere al loro valore di listino a nuovo.

La Società si impegna, in occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società o al Broker, entro cinque giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e le modalità del fatto, nonché l'entità almeno approssimativa del danno e gli estremi di eventuali testimoni.

Per i casi di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, deve essere prodotta anche copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

Relativamente ai furti/rapine avvenuti nei Paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di residenza dell'Assicurato.

La Società in caso di furto senza ritrovamento, ha facoltà di richiedere il certificato cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico e la scheda di perdita di possesso.

Art. 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri che seguono:

a) Perdita totale del veicolo;

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, compresi gli accessori non di serie e gli optional; ove disponibili si farà riferimento alle quotazioni ufficiali rilevabili dalle pubblicazioni specializzate "Quattroruote" o "Eurotax" riferite al mese di accadimento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional.

Le parti del veicolo - compresi accessori e optional - non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional, al momento del sinistro, ferma l'applicazione dello scoperto o franchigia previsti.

Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno sarà determinato in base al valore a nuovo dell'autovettura rilevabile dalle pubblicazioni specializzate.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati ai veicoli in occasione delle riparazioni, nonché le spese per ricovero dei veicoli, i danni da mancato godimento o uso ed altri eventuali pregiudizi.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art.1907 del C.C.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 7 - Procedura per la liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede volontariamente alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente.

Le decisioni dei periti - anche se prese a maggioranza e quindi anche se il perito dissenziente non le sottoscrive - sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di errore, violenza o dolo, nonché di violazione dei patti contrattuali, restando impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo viene suddivisa in parti uguali tra Società e Assicurato, escluso ogni obbligo solidale.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'Atto di liquidazione firmato.

L'indennizzo viene corrisposto in Italia in moneta nazionale.

Art. 9 - Obblighi di salvataggio e di conservazione

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 10- Riparazioni

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente, a proprie spese, le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 11 - Recupero del veicolo

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare subito la Società.

Il valore dei recuperi realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino a concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Qualora la Società eserciti al facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente regolato o previsto nella presente Sezione II, valgono, in quanto compatibili, le norme della Sezione I.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE